

Avv. CARMELO GALATI
via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

TRIBUNALE DI PATTI - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 CPC

(con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

Nell'interesse del Prof. **FOLISI SALVATORE**, nato a Patti (Me) il 21.09.1960 e residente in Caronia (Me), c.da Ricchiò snc (Cod. Fisc: FLSSVT60P21G377K) rappresentato e difeso dall'Avv.to Carmelo Galati (CF: GLTCML75T17I199H, pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it – Foro di Patti) che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta su foglio separato da intendersi in calce al presente atto (anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in S. Stefano di Camastra, via Croce Missione, n. 25, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell'art. 125, co. 1 c.p.c., nonché dell'art. 136, co. 3 c.p.c., ogni comunicazione al numero di fax 1782250393, oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata: carmelogalati@avvocatimistretta.it

**ricorrente*

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca** (C.F.:80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;
- 2) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia** (C.F.:80018500829), in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori 60, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;
- 3) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina** (C.F.:80005000833), in persona del Dirigente p.t., con sede



Avv. CARMELO GALATI
 via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
 Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
 Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
 Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

 in Messina, Via San Paolo is. 361, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina Via dei Mille 65; ** resistenti*

NEI CONFRONTI DI

Tutti di docenti della classe di concorso A030 educazione musicale scuola secondaria I Grado – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ovvero di tutti i docenti risultanti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso. **contro interessati*

PREMESSO CHE

1) Il sig. Folisi Salvatore è un docente di ruolo - classe di concorso A030 (educazione musicale) – in servizio dall'anno scolastico 2017/2018 (a seguito di trasferimento a domanda) **presso l'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra**, scuola secondaria di I grado, quale titolare dell'unica cattedra dell'organico di diritto.

2) **Nell'anno scolastico 2017/2018** il prof. Folisi Salvatore, pur mantenendo la titolarità di cattedra presso l'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra, ha **completato l'orario di insegnamento tramite cattedra esterna (COE)** svolgendo il seguente orario: **n. 14 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra** e **n. 4 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo "Verga" di Acquadolci.** (si veda bollettino COE allegato).

3) **Nell'anno scolastico 2018/2019** il ricorrente ha svolto n. 14 ore settimanali presso l'I.C. di S. Stefano di Camastra e n. 4 ore settimanali presso **l'Istituto Comprensivo "Verga" di Acquadolci.**

Si precisa che **quest'ultima COE, seppur tardivamente e con grave danno per il ricorrente, è stata ricostituita** con provvedimento del MIUR prot. n. 7718 del 10.05.2019 **in esecuzione dell'ordinanza di accoglimento del 30.04.2019 emessa**



Avv. CARMELO GALATI
via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

dal Collegio presso il Tribunale di Patti a definizione del procedimento ex 669

terdecies c.p.c. iscritto al n. RG 3656/2018 con cui veniva dichiarata l'illegittimità della modifica della precedente COE effettuata dal MIUR e, conseguentemente, veniva ordinato al MIUR di assegnare al ricorrente la COE con abbinamento tra l'I.C. di S. Stefano di Camastra e quello di Acquadolci. Per una migliore comprensione della vicenda si richiama e si rinvia alla lettura degli atti processuali relativi al su indicato procedimento che si producono in allegato.

3) Inspiegabilmente, anche per l'anno scolastico 2019/2020 (inizio settembre 2019) il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, con il **provvedimento n. 10325 del 13.6.2019**, nel determinare la dotazione organica del personale docente delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Messina, **ha nuovamente modificato in modo arbitrario ed illegittimo la ormai consolidata cattedra esterna (COE) di completamento tra l'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra e l'Istituto Comprensivo di Acquadolci in riferimento alla classe di concorso A30 educazione musicale.**

Come si evince dai bollettini allegati al suddetto provvedimento la cattedra di educazione musicale di S. Stefano di Camastra (che prima completava con l'I. C. di Acquadolci) adesso completa con I.C. di Tusa. Vi è, pertanto, anche il rischio che si verifichi quanto accaduto nel passato anno scolastico: in un primo momento, infatti, la COE di titolarità del ricorrente era stata composta abbinando l'I.C. di S. Stefano di Camastra e quello di Tusa e, successivamente, dopo che il docente titolare presso l'I.C. di Mistretta aveva vinto il ricorso cautelare (iscritto al Rg 2540/2018 Trib. Patti) la COE è stata ulteriormente modificata abbinando l'I.C. di S. Stefano di Camastra



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
 Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
 Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
 Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

con quello di Castell'Umberto. Tutto ciò ha arrecato grave danno al ricorrente sia patrimoniale e, soprattutto alla salute. Solo a conclusione dell'anno scolastico 2018/2019, nel mese di maggio 2019, il Prof. Folisi ha ottenuto un provvedimento giudiziale con cui veniva ricostituita la COE tra l'I.C. di S. Stefano di Camastra e quello di Acquadolci.

Il docente di ed. musicale presso l'I.C. di Mistretta ha, infatti, presentato ricorso ex art 700 c.p.c. che risulta iscritto con il n. RG 1911/2019 presso il Tribunale di Patti e, pertanto, in caso di esito positivo l'I.C. di S. Stefano di Camastra finirebbe con l'essere accorpato con l'Istituto Comprensivo "Sanzo" di Capizzi **i cui plessi scolastici (ubicati anche nei Comuni di Cesarò e San Teodoro) distano circa 75 km dalla sede di servizio principale.**

La nuova COE a.s. 2019/2020 riferita all'educazione musicale classe di concorso A30 risulta così formulata:

I.C. di S. Stefano di Camastra (sede di titolarità del ricorrente)	Istituto Comprensivo di Tusa
12 ore Ed. Musicale	6 ore di completamento con S. Stefano di Cam.

Istituto Comprensivo di Acquadolci
2 ore di educazione musicale di completamento in abbinamento all'I.C. Cesareo di S. Agata M.llo
4 ore di educazione musicale di completamento in abbinamento all'I.C. Marconi di S. Agata M.llo
2 ore di educazione musicale residue.

Come si evince dal superiore schema di composizione delle cattedre esterne (COE) per l'anno scolastico 2019/2020 (classe di concorso A-30 educ. Musicale scuola media I grado) è stata disposta una arbitraria ed illegittima modifica della cattedra esterna di completamento in riferimento agli Istituti Comprensivi di S.Stefano di



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

Camastra e di Acquedolci che negli anni scolastici precedenti (2017/2018 e 2018/2019) sono stati sempre abbinati (come da documentazione allegata).

Le 8 ore di educazione musicale di completamento disponibili presso l'Istituto Comprensivo di Acquedolci, che avrebbero dovuto essere destinate (come per i precedenti anni scolastici) per il completamento delle 12 ore presenti presso l'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Cam. (scuola di titolarità del ricorrente permettendo in tal modo allo stesso il raggiungimento delle 18 ore di cattedre) sono state, invece, così ripartite: 6 ore sono state ripartite tra l'Istituto Comprensivo Cesareo e Marconi di S. Agata di Militello e 2 ore risultano residue (senza alcun titolare). Tutto ciò con grave danno per il ricorrente che si vedrà costretto, senza motivo alcuno, a percorrere 140 Km circa (andata e ritorno) per almeno 2 giorni a settimana per raggiungere la nuova sede scolastica di completamento.

Ciò in violazione delle norme vigenti in materia così come interpretate dalla stessa Giurisprudenza di merito presso il Tribunale di Patti (si veda ordinanze allegate)

6) Stante l'attualità e l'irreparabilità del pregiudizio, si è resa necessaria la presente procedura d'urgenza.

IN DIRITTO

A) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELL'O.M. n. 191/1997 prot. n.6012

La formazione delle cattedre orario esterne (COE) operata dall'Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Messina con il provv. n. 10325 del 13.6.2019 viola palesemente l'**Ordinanza Ministeriale n.191 del 19 marzo 1991 prot. n. 6012** che disciplina le modalità di determinazione degli organici del personale docente delle scuole medie statali.



Avv. CARMELO GALATI
 via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
 Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
 Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
 Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

 All'art. 6 della richiamata O.M. (rubricato "*cattedre tra più scuole*") viene sancito:

"Solo dopo aver costituito all'interno della scuola, con precedenza assoluta, tutte le cattedre possibili, si procederà alla formazione delle cattedre orario esterne, utilizzando indifferentemente gli spezzoni a tempo normale e a tempo prolungato.

[...] Le cattedre orario sono costituite da due o tre scuole funzionanti, possibilmente, nell'ambito dello stesso Comune e dello stesso Distretto

Non è consentita la costituzione di nuove cattedre orario mediante l'abbinamento di tre scuole, qualora dette scuole abbiano sede in tre distinti Comuni.

LA CATTEDRA ORARIO ESTERNA PUÒ ESSERE ISTITUITA SEMPRE CHÉ VENGA RISPETTATO IL CRITERIO DELLA FACILE RAGGIUNGIBILITÀ E SIA ASSICURATA AL TITOLARE LA POSSIBILITÀ DI ADEMPIERE A TUTTI GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO.

LE CATTEDRE ORARIO ESTERNE COSTITUITE NELL'ORGANICO DI DIRITTO PER L'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCONO GLI ORGANICI SU CUI INSISTE UN TITOLARE DEVONO ESSERE CONFERMATE CON LA STESSA SCUOLA DI COMPLETAMENTO SEMPRECHÉ PERMANGANO LE NECESSARIE CONDIZIONI E NON SIA POSSIBILE VARIARLE MIGLIORANDO LA RAGGIUNGIBILITÀ TRA LE SCUOLE INTERESSATE.

Devono comunque essere modificate le cattedre orario esterne che abbiano evidenziato obiettive difficoltà per il titolare all'assolvimento degli obblighi di servizi"

I principi dettati dall'OM n. 191/97 in merito alla formazione delle cattedre esterne possono così riassumersi:

la cattedra orario esterna deve essere istituita rispettando il criterio della **facile raggiungibilità** e deve essere assicurata al docente la **possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio**. Viene, quindi, sancito **il principio della viciniorità tra**



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
 Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
 Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
 Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

le due o tre sedi; questo perché deve essere garantita al docente la possibilità di spostarsi nella stessa giornata da una sede di servizio ad un'altra.

□ in presenza delle relative disponibilità, la cattedra orario esterna costituita nell'anno precedente non può essere modificata nell'anno successivo se rimangono invariate le necessarie condizioni e se non è possibile variarle migliorando la raggiungibilità tra le scuole interessate

Nessuno dei su indicati principi è stato rispettato dal MIUR con il provvedimento che si impugna. Nella nuova COE di ed. musicale – classe A030 sono state accorpate sedi di lavoro difficilmente raggiungibili (distanti in media circa 75 km dalla sede di servizio principale). Sussistono, pertanto, oggettive e gravi difficoltà per il docente ricorrente per l'assolvimento degli obblighi di servizio. Tali impedimenti sono maggiormente accentuati anche dal fatto che tra i Comuni in cui sono ubicate le diverse sedi di servizio non esiste alcun collegamento rapido ed agevole secondo la viabilità ordinaria (si tratta di Comuni ubicati in zone montane e prive di mezzi pubblici di collegamento diretto). Tutto ciò non potrà che ostacolare l'esercizio dell'attività didattica.

L'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina ha anche violato il divieto di modifica della cattedra oraria esterna costituita nell'anno scolastico precedente in presenza di disponibilità. Analoga violazione è stata effettuata in merito al divieto di modifica della COE dell'anno precedente qualora questa modifica comporti un peggioramento dell'agevole raggiungibilità tra le scuole interessate.

Come già evidenziato nella premessa in fatto, negli anni scolastici precedenti 2017/2018 e 2018/2019 la COE di ed. musicale in cui presta servizio il ricorrente era stata costituita abbinando gli Istituti Comprensivi di S. Stefano di Camastra (sede di



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
 Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
 Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
 Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

titolarità del docente) e quello di Acquadolci. Anche per l'anno scolastico 2019/2020, in applicazione dei su richiamati principi, la COE di ed. musicale avrebbe dovuto continuare ad essere formata abbinando l'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra (con disponibilità di 12 ore) e quello di Acquadolci (con disponibilità di 8 ore). Tale abbinamento permette il completamento della cattedra e nel contempo è rispettoso dei principi stabiliti dall'Ordinanza Ministeriale n.191/97.

Pertanto la formazione della COE – Ed. Musicale - classe A30 operata dal MIUR con il provvedimento impugnato andrà disapplicata e/o annullata e/o rettificata con attribuzione al docente ricorrente della cattedra oraria esterna (COE) costituita abbinando gli Istituti Comprensivi di S. Stefano di Camastra e di Acquadolci.

B) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 5 DEL CCNI SULLA MOBILITÀ TRIENNIO 2019/2022.

La formazione della COE - ed. musicale A030 operata dal MIUR in riferimento alla sede di servizio del ricorrente viola palesemente anche il C.C.N.I. **sulla mobilità triennio 2019/2022** (che richiama quanto già stabilito dal CCNI sulla mobilità 2017/2018 la cui validità per l'anno 2018/2019 è stata prorogata in forza all'accordo sottoscritto in via definitiva tra le parti in data 7 marzo 2018)

L'art. 11, comma 5 del su richiamato CCNI sancisce che: **“SI PRECISA CHE LE CATTEDRE COSTITUITE SU PIÙ SCUOLE, POSSONO ESSERE MODIFICATE NEGLI ANNI SCOLASTICI SUCCESSIVI PER QUANTO RIGUARDA GLI ABBINAMENTI QUALORA NON SI VERIFICHI PIÙ DISPONIBILITÀ DI ORE NELLA SCUOLA ASSEGNATA PER COMPLETAMENTO DI ORARIO”**

Ebbene, visto che nelle scuole assegnate al docente ricorrente negli anni scolastici precedenti (2017/2018 e 2018/2019) permangono disponibilità di ore necessarie alla



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

formazione di una cattedra (precisamente 12 ore presso l'Istituto Comprensivo di S. Stef. Cam. e 8 ore presso l'I.C. di Acquadolci) la nuova costituzione della cattedra esterna posta in essere dal Miur con il provvedimento che si impugna appare, ed in effetti lo è, arbitraria ed illegittima e per questo motivo andrà annullata, revocata e/o modificata nel rispetto nelle vigenti disposizioni.

In ricorso, pertanto, è fondato e merita accoglimento.

Si impone, pertanto, **l'adozione di una misura cautelare medio tempore (emessa anche inaudita altera parte)** che consenta al ricorrente di poter continuare a svolgere il proprio servizio di docente di educazione musicale – classe A30 scuola secondaria di primo grado secondo la precedente e già consolidata cattedra esterna che vede in abbinamento l'I.C. di S. Stefano di Camastra e l'I.C. di Acquadolci.

C) IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DEL “FUMUS BONI IURIS” E DEL “PERICULUM IN MORA”

Stante quanto sopra esposto sussistono nel caso *de quo* tutti i presupposti per l'emanazione di un provvedimento cautelare che consentirebbe al ricorrente prof. Folisi Salvatore di ottenere la “giusta” sede di servizio per l'anno scolastico 2019/2020.

Le premesse e le considerazioni in diritto sin qui svolte concludono **il fumus boni iuris** richiesto per la concessione del provvedimento cautelare. In merito si evidenzia che l'illegittimità e l'arbitrarietà dell'operato della P.A. appare *ictu oculi* essendo fin troppo evidenti le violazioni della vigente normativa come già specificato nella superiore esposizione in diritto.

Quanto sostenuto dal ricorrente ha trovato conferma in una recentissima **ORDINANZA CAUTELARE N. 12094 DEL 22.08.2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PATTI – SEZ. LAVORO** (in un giudizio avente il medesimo oggetto riferito al precedente anno



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

scolastico) in cui il Giudice ha stabilito che *“Nel caso di specie risulta evidente che non sono stati rispettati i parametri fissati nell’ordinanza ministeriale per la formazione della cattedra a completamento ore esterne, poiché, pur essendovi disponibilità di ore presso l’Istituto Comprensivo [...] - già abbinato a quello di [...] ove il ricorrente risulta titolare di cattedra, per il completamento delle 18 ore settimanali - è stato disposto il completamento dell’orario con un Istituto comprensivo - quello di [...] - non facilmente raggiungibile”* e *“Inoltre, come specificato nel superiore articolo, la variazione delle cattedre orario esterne è possibile solo migliorando la raggiungibilità tra le scuole interessate”*. Il medesimo orientamento è stato poi ribadito anche in **un'altra ordinanza di accoglimento emessa in data 30.04.2019 dal Collegio presso il Tribunale di Patti a definizione del reclamo proc. civile n. RG 3656/2018** promosso dal ricorrente.

Quanto al **periculum in mora** si precisa che le lungaggini connesse allo svolgimento di un procedimento ordinario di merito (volto all’accertamento delle giuste ragioni di diritto dedotte dal ricorrente) possono pregiudicare irrimediabilmente i diritti e le ragioni del prof. Folisi

Sussiste l’impossibilità di ottenere in via ordinaria la piena tutela del proprio diritto e del “bene della vita” che il legislatore ha inteso garantire; nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria il ricorrente subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile. Si precisa, infatti, **che la determinazione dell’organico di diritto e, conseguentemente, la formazione delle COE avviene con cadenza annuale, per ogni anno scolastico, pertanto all’esito di un eventuale giudizio ordinario (la cui durata media è di circa 24 mesi) il ricorrente NON potrà mai più ottenere la legittima assegnazione** e ciò perchè nelle more del giudizio ordinario l’organico di



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

diritto e le relative COE avranno subito delle variazioni in ragione del numero degli alunni presenti in ciascuna istituzione scolastica. **Pertanto la sentenza del giudizio ordinario sarebbe una sentenza INUTILITER DATA** in quanto interverrebbe in un momento in cui non potrebbe più esplicitare i propri effetti per i motivi su esposti.

E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c. per evitare il prodursi di un evento lesivo a danno del ricorrente e ciò anche in considerazione del fatto che le conseguenze pregiudizievoli dell'illegittimo ed arbitrario provvedimento di formazione della cattedre esterne impugnato saranno immediate ed irreversibili tenuto conto che produrranno effetto con l'inizio del nuovo anno scolastico, ovvero il 01.09.2019 (data in cui il ricorrente si vedrà costretto **con un mezzo proprio – stante l'assenza di efficienti mezzi pubblici di collegamento** - a percorrere notevoli distanze per raggiungere le nuove sedi di servizio, mettendo anche in pericolo la propria incolumità oltre a dover far fronte ad ingenti ed impreviste spese).

Il provvedimento impugnato produce a danno del ricorrente anche gravi conseguenze economiche in quanto lo stesso si vedrà costretto ad un esborso mensile di circa € 300,00 (almeno 10 viaggi al mese) per coprire le spese di viaggio che dovrà affrontare con il proprio mezzo stante l'assenza di efficienti mezzi pubblici di collegamento.

Tutto ciò risulta ulteriormente aggravato ove si tenga conto delle **CONDIZIONI DI SALUTE DEL RICORRENTE** il quale, in forza di provvedimento emesso dall'INPS di Messina risulta essere invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale pari al 76% oltre ad essere portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/92 e ciò a far data dal 02.11.2015.



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

Si precisa che le condizioni di salute del ricorrente si sono ulteriormente aggravate rispetto alla data in cui è stato sottoposto a visita per l'invalidità civile (come da certificati che si producono) e che le patologie da cui risulta affetto il ricorrente non gli consentono di affrontare in sicurezza lunghi viaggi se non a grave pericolo della propria incolumità.

Si precisa a tal proposito che già nel precedente anno scolastico il Prof. Folisi, a motivo delle patologie da cui risulta affetto, mentre stava recandosi al lavoro con il proprio mezzo, è stato invece costretto a recarsi presso il Pronto Soccorso di S. Agata di Militello e di Cefalù per ivi essere assistito. Con **relazione medica del 07.02.2019** è stato altresì certificato il grave pericolo alla salute che corre il ricorrente ove dovesse utilizzare il proprio mezzo per percorrere lunghe distanze al fine di raggiungere il posto di lavoro. Il medico certificante attesta infatti che ciò *“introduce un evento stressor che irrimediabilmente lo porteranno a nuova crisi aritmica da fibrillazione atriale”* e che ciò *“a lungo andare può determinare delle lesioni irreversibili al miocardio”*. Tutto questo trova conferma anche nella **relazione medica del 26.03.2019**.

Occorre, inoltre, tenere in considerazione il fatto che **la notevole distanza tra le nuove sedi di servizio e la loro difficile raggiungibilità** pone dei concreti ed oggettivi ostacoli al docente nella **possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio con conseguenti disagi per gli alunni** (a cui deve essere assicurata continuità didattica al fine di non pregiudicare il sostanziale diritto all'istruzione) e **le istituzioni scolastiche coinvolte**.

Infine si evidenzia che nel precedente giudizio relativo all'anno scolastico 2018/2019 il Collegio presso il Tribunale di Patti con ordinanza del 30.04.2019, a definizione del procedimento n. 3656/2018 promosso dall'odierno ricorrente **ha riconosciuto la**



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

sussistenza del *periculum in mora* così argomentando “Nella certificazione di cui sopra si legge: “ Per suddette ragioni si ribadisce che il paziente in base al tipo di lavoro che in questo momento sta svolgendo ovvero andare in un luogo distante circa 60 km e pertanto percorre 120 km al giorno con tutte le problematiche di cui egli soffre, introduce un evento stresso che irrimediabilmente lo porteranno a nuova crisi aritmica da fibrillazione atriale” e ancora: “Non è possibile pensare che la soluzione sia sempre quella della defibrillazione elettrica esterna, in quanto, a lungo andare, può determinare delle lesioni irreversibili al miocardio..., con il rischio che la fibrillazione atriale parossistica possa determinare una ipotensione e una lipotimia durante la guida dell’ autoveicolo”. Considerati gli elementi evidenziati dalla certificazione medica in atti, idoneamente segnalata al collegio (all’ udienza del 18 Febbraio 2019) non può farsi a meno di riconoscere la presenza del *periculum in mora* in questa fase con conseguente accoglimento del reclamo”

Alla luce di quanto sopra esposto, considerata l’imminenza, l’attualità del pregiudizio e l’irreparabilità del danno, la richiesta misura cautelare urgente appare fondata e giustificata.

Tutto ciò premesso, il prof. Folisi Salvatore, come sopra rappresentato, difeso, e domiciliato,

RICORRE

all’Ecc.mo Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, affinché rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Voglia

In via cautelare adottare in via d’urgenza i seguenti provvedimenti:

1) ritenere e dichiarare, anche ***inaudita altera parte***, mancando il tempo necessario per la comparizione delle parti in considerazione dell’imminente inizio dell’anno



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

scolastico 2019/20 (1 settembre 2019), il diritto del ricorrente al completamento della propria cattedra di educazione musicale – classe A30 secondo i seguente schema di completamento: 12 ore presso la scuola di titolarità, cioè l'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra e 6 ore di completamento presso l'I.C. di Acquadolci.

2) Conseguentemente, sussistendo i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., sospendere la composizione della cattedra oraria esterna effettuata dalla P.A. resistente con il provvedimento impugnato assegnando, anche temporaneamente e con riserva il docente Folisi Salvatore alla COE formata con l'abbinamento tra gli istituti comprensivi di cui al superiore punto 1).

3) Adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela dei diritti del ricorrente nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare

Nel merito:

4) Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono (nello specifico anche del provv. n. 10325 del 13.6.2019) ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Messina in persona del legale rapp.te pro tempore di provvedere ad assegnare al prof. Folisi Salvatore la seguente cattedra esterna (COE) educazione musicale classe di concorso A-30 con abbinamento tra l'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra quale sede di titolarità e l'I.C. di Acquadolci, quale sede di completamento nel rispetto dei principi di composizione della cattedre orario esterne enunciati nella O.M. n. 191/97 e nel CCNI triennio 2019/2022.



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

5) Si fa espressa riserva di domanda di risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti e/o subendi dal ricorrente quale conseguenza immediata e diretta della mancata assegnazione della COE composta con l'abbinamento tra l'I.C. di S. Stefano di Camastra e l'I.C. di Acquedocli, così come avvenuto negli anni scolastici precedenti 2017/2018 e 2018/2019

6) condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Dichiarazione di Valore ed Esenzione dal C.U. Si dichiara che la presente controversia ha **valore indeterminabile**. Ai fini dell'esenzione dal contributo unificato come indicato dagli art. 9 comma 1-bis e art. 13 comma 1 a) della L. n. 111/2011 la parte ricorrente dichiara di essere titolare di un reddito familiare imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito inferiore rispetto al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del citato testo unico, **esente pertanto da contributo unificato** (come da autocertificazione che si allega).

Si allegano i seguenti documenti: 1) provv. impugnato n. 10325 del 13.6.2019 e stralcio relativi bollettini; 2) provvedimento Miur prot. n. 8795 del 2017 e stralcio bollettini; 3) Provvedimento n 14082 del 17 09 2018; 4) provvedimento Miur prot. 7718 del 10.05.2019; 5) verbale visita INPS invalidità civile e stato di handicap ai sensi della L. 104/92; 6) n. 6 certificazione medica ospedaliera; 7) certificato medico del 07.02.2019; 8) relazione medica del 26.3.2019; 9) Autocertificazione situazione reddituale e doc. riconoscimento, 10) n. 2 ordinanze di accoglimento emesse dal



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

Tribunale di Patti; 13) stralcio CCNI mobilità triennio 2019/2022; 14) ordinanza ministeriale 191/97; 15) mappe google.

S. Stefano di Camastra, li 21.06.2019

Avv. Carmelo Galati

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (art. 151 c.p.c.).**

Il sottoscritto procuratore rivolge, altresì, istanza ex art. 151 c.p.c. A tal fine, considerato il numero rilevante dei litisconsorti interessati; premesso che il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal MIUR in ordine al diritto del ricorrente all'assegnazione della COE – Ed. musicale A-30 scuola secondaria di primo grado per la Provincia di Messina anno scolastico 2019/2020;

che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i docenti di ruolo nella classe di concorso A030 della Provincia di Messina nonché a tutti i docenti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso;

considerata l'amplia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; che il numero dei contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per il ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,



Avv. CARMELO GALATI
via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

VOGLIA

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., **autorizzare:**

- 1) quanto ai potenziali contro-interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR;
- 2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

S. Stefano di Camastra, li 21.06.2019

Avv. Carmelo Galati

